



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470
Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 27/GST del 29 marzo 2022

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 29 marzo 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 20/ 3/2022 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 20/ 3/2022 VIRTUS CILENTO – ALFATERNA

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio della Società Virtus Cilento; rilevato che allo stesso non ha fatto seguito il reclamo, come previsto dall'art. 67, comma 2, CGS; P.Q.M. delibera l'inammissibilità dell'impugnativa e, per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 1/3, in favore dell'Alfaterna, fermi tutti gli altri provvedimenti assunti e pubblicati nel relativo CU; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 16/ 3/2022 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 16/ 3/2022 REAL SAN NICOLA – PERDIFUMO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Real San Nicola; rilevato che, con l'impugnativa quest'ultima ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata, ASD Perdifumo, impiegato in campo un calciatore non avente titolo a parteciparvi in quanto non tesserato con la predetta Società (precisamente, il Sig Buccino Vincenzo, nato il 25.11.1991); ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti i necessari accertamenti presso gli Uffici di questo C.R. Campania, è emerso che il calciatore in questione risulta tesserato con la società Perdifumo a far data dal 5.11.2021 e, dunque, in data certamente precedente la disputa della gara oggetto di reclamo; P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 2, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU n. 135 del 24/3/2022, pag. 1133, delibera di rigettare il reclamo e, per l'effetto, omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0/0; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 19/ 3/2022 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 19/ 3/2022 AQUILOTTI IRNO - MONTECALCIO CLUB

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo della Società Montecalcio Club, con cui è stata chiesta l'applicazione dell'art. 55 NOIF (causa forza maggiore), attesa la mancata partecipazione di quest'ultima alla gara oggetto di reclamo; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; rilevato che, a supporto della propria domanda, la reclamante ha prodotto documentazione probante quale, tamponi positivi di propri tesserati facenti parte del gruppo squadra e, come da protocollo F.I.G.C. per le gare di questa attività, pertanto, si ritiene assolto l'onere probatorio incumbente sulla reclamante ai fini della domanda proposta P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 2, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU n. 73/Attività Giovanile del 24 marzo 2022, pagina 752, ritenuta sussistente la causa di forza maggiore ex art. 55, delibera di accogliere il reclamo e, per l'effetto, dispone la ripetizione della gara in epigrafe, mandando alla Segreteria S.G.S. per la nuova fissazione della stessa; nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 20/ 3/2022 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 20/ 3/2022 REAL FORIO 2014 - OASI GIUGLIANO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio della Società Oasi Giugliano; rilevato che allo stesso non ha fatto seguito il reclamo, come previsto dall'art. 67, comma 2, CGS; P.Q.M. sciogliendo la riserva di cui al 73/Attività Giovanile del 24 marzo 2022, pagina 766, delibera l'improcedibilità dell'impugnativa e, per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 2/1, in favore della reclamata, fermi tutti gli altri provvedimenti assunti e pubblicati nel relativo CU; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Pubblicato in NAPOLI il 29 marzo 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**